



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Via Vittorio Veneto 61

P.IVA 00659900237

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE NEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI CASALEONE (VR)

RELAZIONE ARTT. 14 e 17 D LGS 201/2022

PREMESSA

Il servizio di gestione lampade votive è qualificabile quale servizio pubblico locale di rilevanza economica di interesse generale di livello locale.

Al proposito, in relazione alle modalità di affidamento del servizio, il vigente codice dei contratti pubblici, all'art. 7 comma 3, rimanda integralmente al D Lgs 201/2022 che prevede, in particolare:

- all'art 14 l'esplicitazione – in linea generale - della scelta della modalità di gestione del servizio, fra quelle possibili e la conseguente definizione del rapporto contrattuale;
- all'art. 17, esclusivamente per il caso di affidamento in house oltre soglia comunitaria, la c.d. “motivazione rafforzata” per la scelta della soluzione “in house” rispetto alle altre ipotesi previste dall'ordinamento; non applicabile al caso di specie in quanto affidamento in house ma sotto la soglia comunitaria.

ANALISI DELLA FATTISPECIE

Per quanto concerne la scelta fra le possibili modalità di gestione del servizio, di cui all'art. 14, si evidenzia quanto segue:

- fra le possibili modalità di gestione del servizio elencate al citato art. 14 risultano applicabili alla concreta realtà del Comune di Casaleone la modalità dell'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica (seguita nel passato) oppure, comma 1 lettera C, l'affidamento a società in house previste dall'art. 17 (modalità già attivata per la gestione calore da parte del Comune di Casaleone);
- avendo sperimentato entrambe le modalità, risulta possibile ed agevole contrapporre, dal punto di vista dell'efficacia ed efficienza organizzativa; in particolare occorre evidenziare come la positiva esperienza della gestione calore possa essere direttamente trasferita alla gestione in house del servizio di lampade votive, peraltro già gestito nel secondo semestre 2023, in via transitoria, da CAMVO, con risultati molto soddisfacenti;
- per quanto concerne i requisiti giuridici necessari, si evidenzia come CAMVO sia società in house ex art. 16 del D. Lgs 175/2016, sia in possesso di iscrizione Anagrafe ANAC (ai sensi della previgente normativa) e sia titolare di molti affidamenti in house (anche recentemente conferiti da parte di altre amministrazioni) fra i quali l'affidamento della gestione calore, attualmente in essere, da parte del Comune di Casaleone; i requisiti per l'affidamento in house da parte di CAMVO, pertanto, costantemente monitorati da parte

dell'Amministrazione, sono sussistenti e consentono di procedere con un ulteriore affidamento anche per il servizio di lampade votive;

- sussistono i presupposti per l'affidamento in house in quanto CAMVO è società a capitale interamente pubblico e svolge almeno l'80% della propria attività, nei confronti degli Enti Soci e ha disciplinato il controllo che i soci possono effettuare sui propri servizi in linea con la giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Per quanto concerne invece la "motivazione rafforzata" ex art. 17, pur non essendo richiesta nel caso specifico dalla norma, si ritiene, in applicazione del principio generale di buon andamento dell'attività amministrativa, di procedere comunque alla verifica della "congruità economica" dell'offerta dell'operatore in house, pervenuta in data 24/01/2024 protocollo 1063.

Poichè l'importo dell'affidamento è inferiore alle soglie comunitarie, non risulta necessario procedere al comma 3 art 17 del D.Lgs 201 / 2022.

Tra le ragioni dell'affidamento in house, legate all'efficiente gestione del servizio, vi è anche quella attinente alla specificità dell'affidamento in house, che consente, grazie al controllo analogo, di svolgere sui servizi erogati un controllo sicuramente più efficace rispetto ad un rapporto contrattuale con un privato.

Al proposito occorre evidenziare quanto segue:

- Il precedente affidamento derivava da una procedura di gara espletata nel 2018; il soggetto aggiudicatario aveva offerto un aggio percentuale al Comune (sugli incassi dagli utenti) pari al 50% fisso + il 21,3% (del 50%) e quindi una percentuale pari al 60,65% sugli incassi;
- Nell'affidamento veniva previsto un adeguamento inflattivo delle tariffe dell'utenza che però, tenuto conto dell'elevato livello di inflazione intercorso, soprattutto con riferimento ai costi energetici, il Comune ha deciso di non scaricare sulle utenze, ma di compensare con l'aggio dovuto;
- L'inflazione intervenuta nel periodo intercorso dall'affidamento (con particolare riferimento ai costi energetici che costituiscono una parte importante del servizio) è sicuramente ampiamente superiore al 10,15% (corrispondente alla percentuale del 21,3% offerta in rialzo da applicare all'aggio base del 50%)
- In relazione agli anni 2021, 2022 e al primo semestre 2023 il gestore precedente ha quindi corrisposto un importo di canone sostanzialmente corrispondente ad una percentuale significativamente inferiore al 50% degli introiti, in dipendenza del mancato adeguamento delle tariffe all'utenza;
- La percentuale effettivamente corrisposta dal precedente gestore (riferita ad una gara e derivante dalle effettive condizioni economiche del servizio) può effettivamente essere considerata come il livello ottenibile dal mercato; peraltro, CAMVO, tenuto conto del fatto che persegue obiettivi di equilibrio dei propri conti economici senza una ricerca di livelli elevati di profitto, ha esposto nella propria offerta una percentuale di aggio pari al **58%**, pertanto significativamente superiore al livello attualmente ritraibile sul mercato (che, come si è visto, risulta inferiore al 50%);

Peraltro, a ben vedere, nel caso di specie non si realizza un vero e proprio "mancato ricorso al mercato"; infatti, CAMVO spa, quale soggetto interamente pubblico, è sostanzialmente soggetto alle medesime norme in termini di procedure di affidamento alle quali sarebbe soggetto il Comune di Casaleone; non siamo quindi in presenza di un "mancato ricorso al mercato" ma della diversa strutturazione organizzativa del "ricorso al mercato"; il Comune procede ad un affidamento diretto al proprio soggetto controllato congiunto in house CAMVO spa, il quale provvede direttamente (in luogo del Comune) al ricorso al mercato mediante procedure di gara pubbliche, salve le parti dell'intervento svolte da personale CAMVO spa, in quanto essenziali e strategiche per la buona riuscita dell'intervento, e, inoltre, sostitutive dell'intervento diretto delle strutture comunali, con risparmio di costi e di tempi di procedura.

CONCLUSIONI

Pertanto, sia dal punto di vista degli elementi richiesti dall'art. 14 del D Lgs 201/2022 che per quanto concerne le verifiche ex art. 17 del medesimo decreto (pur non sussistendone l'obbligo di applicazione alla fattispecie in oggetto), si ritiene che il ricorso all'affidamento in house del servizio, e nello specifico l'affidamento alla società CAMVO spa, costituiscano la soluzione che dal punto di vista organizzativo, dell'efficacia nella prestazione del servizio, della qualità e dei rapporti con l'utenza servita oltre che sotto il profilo strettamente economico, consente di raggiungere i migliori risultati, nell'ottica di una valutazione complessiva dei vari elementi individuati.

Dalla Residenza Municipale, lì 01 febbraio 2024.

*IL RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI
(GIARDINI)*